

**ORE DENUNCIATE – misure in applicazione dal 1 Ottobre 2020**

Si comunica che dalla denuncia di competenza del mese di Ottobre 2020 da presentare a Novembre 2020, le ore di ferie, permessi retribuiti e non retribuita e le assenze per aspettativa non retribuiti eccedenti i limiti contrattuali, dovranno essere considerate come ore ordinarie e sottoposte alla procedura per queste prevista, per la quale le imprese dovranno effettuare le dovute maggiorazioni nella busta paga dei lavoratori e per le quali le Casse Edili dovranno conseguentemente agire come avviene per tutte le altre contribuzioni versate.

Tale procedura sostituirà l'applicazione delle sanzioni attualmente in vigore.

Pertanto, in ottemperanza alla delibera del Comitato della Bilateralità n.2/2015, nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell'orario contrattuale, la Cassa Edile richiederà all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili del mese (salve le esimenti di cui all'art. 29 della Legge 341/95).

Per tutte le imprese che utilizzeranno le ore di assenza oltre i limiti contrattualmente previsti, l'invio della denuncia MUT sarà sbloccato solo in caso di indicazione di tali ore come ore lavorate con il conseguente versamento del GNF e della relativa contribuzione.

Ricordiamo che la somma delle ore lavorate e non, non può essere inferiore alle ore lavorabili del mese.

A tale proposito ricordiamo che in merito alle ore di assenza per ferie il CCNL prevede un numero di 160 ore computato per anno solare. In base alla vigente normativa di legge (Decreti Legislativi n. 66/2003 e 213/2004) le ferie maturate in un determinato anno solare devono essere godute per un periodo minimo di due settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi, ciò significa che nel caso di superamento di 160 ore nell'anno solare la situazione dovrà essere oggetto di chiarimento.

I permessi retribuiti, 88 ore annue, non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo, cioè che fino al 30 giugno possono essere goduti anche i permessi retribuiti maturati l'anno precedente.

Per i permessi non retribuiti è riconosciuto un numero massimo di 40 ore, anch'esso conteggiato per anno solare e per ciascun lavoratore.

Per quanto riguarda l'aspettativa, all'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o famigliari. Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni e l'impresa deve portare a conoscenza per iscritto della Cassa Edile il periodo di aspettativa concessa e le relative motivazioni (CCNL Edilizia).

Sulla "SCHEDE LAVORATORE" sono attivi da tempo i contatori e i controlli relativi alle suddette ore, e con l'implementazione a partire da mesi di maggio 2018 è possibile allegare i documenti giustificativi delle varie ore di assenza, direttamente in fase di compilazione della denuncia per prevenire errori e blocco della denuncia.

Sul MUT è attiva per l'utente la messaggistica necessaria affinché la gestione delle ore di assenza per ferie e permessi anno precedente, permessi non retribuiti e aspettativa non retribuita sia guidata e semplificata.

Gli uffici della Cassa Edile di Cremona saranno a disposizione come di consueto per ogni necessario chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.